

C.N.D.C.E.C.

REGISTRO UFFICIALE

0002003 - 17/02/2012 - USCITA

Allegati : 1



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:af

Roma, 17 febbraio 2012 Informativa n. 14/2012

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: <u>Nuove norme in materia di certificazioni – Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione</u> <u>e della semplificazione</u>

Caro Presidente,

con riferimento alle novità in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, Ti trasmetto in allegato la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica amministrazione e della semplificazione recante adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni.

In relazione a profili specifici dell'attività di certificazione degli Ordini, anche in risposta alle numerose richieste pervenute negli ultimi giorni, colgo l'occasione per fornire alcuni chiarimenti.

- Tutti i certificati L'attività certificatoria di cui all'art. 12 co. 1, lett. o) dell'Ordinamento
 professionale non subisce modifiche sostanziali: permane in capo al Consiglio dell'Ordine il dovere
 istituzionale di rilasciare su richiesta dell'interessato le certificazioni e le attestazioni relative agli
 iscritti, anche se queste potranno essere utilizzate soltanto nei rapporti tra privati (es: aziende
 private, banche, assicurazioni...). E' comunque obbligatorio inserire, a pena di nullità, la dicitura
 prevista all'art. 40, co. 02 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2. Certificato di compimento del tirocinio Continuerà ad essere regolarmente emesso al termine del periodo di praticantato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il tirocinio e, come ogni altro tipo di certificato, dovrà riportare la dicitura di legge. A tale riguardo, Ti invito a predisporre tempestivamente le misure organizzative necessarie per fare fronte alle richieste di controllo che perverranno da parte delle Università in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati all'Esame di Stato;

3. Certificato di liquidazione delle parcelle – Il certificato di liquidazione delle parcelle deve recare, come ogni altro tipo di certificato, la dicitura di legge. Si consiglia, pertanto, di sostituire il rilascio del certificato attestante la liquidazione del compenso complessivo con il rilascio della copia conforme della delibera di liquidazione dell'onorario. Resta comunque la possibilità, per il professionista, di fornire alle pubbliche amministrazioni interessate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla cifra liquidata dall'Ordine, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Un cordiale saluto,

Il Direttore Generale f.f.

Francesca Maione

TM- e